

N. R.G. 5323/2020



TRIBUNALE di MILANO

Sezione Lavoro

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Paola Ghinoy
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. r.g. **5323/2020** promossa da:

rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antonio Pironti e

Massimo Laratro

ricorrente

CONTRO

, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa dall' Avv. ¹

convenuta

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso a questo Tribunale di Milano, sezione lavoro,
ha convenuto in giudizio la per sentir accertare il proprio
diritto all'inquadramento nel 4° livello del c.c.n.l. telecomunicazioni a far data dal
1.03.2012, e ottenere la condanna di . a corrisponderle a
titolo di differenze retributive conseguentemente dovute per il periodo dal

1.12.2011 al 30.04.2020 , l'importo complessivo di € 12.863,48 lordi, con rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al saldo.

2. Ha riferito che a far data dal 16.12.2003, prima di essere assunta direttamente dalla convenuta, aveva lavorato per quest'ultima, con ripetuti contratti a tempo determinato in somministrazione con inquadramento nel IV livello del CCNL Telecomunicazioni e la qualifica di "Operatrice di Call Center/Customer Care", assegnata alla commessa . In data 1.12.2011 veniva assunta con un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato full-time, con inquadramento nel III° livello del CCNL Telecomunicazioni, con qualifica di "Addetta al Call Center". Sostiene di avere in realtà svolto le mansioni di "Operatrice di Call Center/Customer Care" sia inbound, sia outbound, che in modalità di back office, inquadrabili nel superiore IV livello.

3. Si è costituita . , che ha chiesto il rigetto del ricorso argomentando che malgrado il formale inquadramento al livello IV, arbitrariamente attribuito da . , la ricorrente, nel corso del rapporto di lavoro in regime di somministrazione, svolta presso a dal 1 luglio 2006, ha sempre svolto attività di "Addetto al Call Center" di III livello retributivo, in applicazione del CCNL Telecomunicazioni e successivamente ha sempre continuato a svolgere mansioni coerenti con il proprio livello di inquadramento. Ha riferito che la ricorrente ha sottoscritto un verbale di conciliazione in sede sindacale a mezzo del quale ha espressamente riconosciuto la legittimità dell'inquadramento al livello III del CCNL applicato con decorrenza dal 1° dicembre 2011, ritenendo tale livello compatibile con le mansioni affidate. Ha chiesto in ogni caso di dichiarare l'intervenuta prescrizione dei crediti asseritamente maturati dalla ricorrente per il periodo dal 1° dicembre 2011 al 30 luglio 2015, considerato che prima della notificazione del ricorso di cui è causa

(avvenuta il 30 luglio 2020) la ricorrente non ha mai notificato ad Almagiva alcun atto interruttivo della prescrizione.

4. Espletato senza esito il tentativo di conciliazione, interrogate liberamente le parti ed espletata istruttoria testimoniale, all'udienza del 4.3.2021 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo in atti del quale si è data lettura.

MOTIVI DELLA DECISIONE

5. Almagiva contact s.p.a. fornisce servizi di *call center* in modalità *inbound* e *outbound* (ossia ricezione oppure effettuazione di telefonate), supportando le imprese committenti nelle attività di gestione dei rapporti con i rispettivi clienti. Tali servizi sono resi secondo le modalità di volta in volta concordate con il committente, mediante la formazione, l'organizzazione e la gestione di personale assunto mediante rapporto di lavoro subordinato, oppure, per servizi specifici e limitati, contrattualizzato con rapporto di collaborazione.

6. La ricorrente, secondo quanto dalla stessa riferito e non contestato, è stata adibita nel tempo a diverse commesse, ed in particolare: dalla data della sua assunzione e fino al 31/01/2013 alla commessa avente ad oggetto servizi bancari relativi alla gestione dei fidi, prestiti personali, prestiti per l'acquisto di autovetture e dei prodotti assicurativi relativi all'acquisto degli autoveicoli; dal 1/02/2013 al 06/04/2017 alla commessa nell'ambito del prodotto denominato (prodotto che comprende sia l'abbonamento telefonico di rete fissa e internet cor sia l'abbonamento ai canali televisivi di Sky); dal 07/04/2017 al 30/09/2018 alla commessa ed a partire dal 01/10/2018 alla commessa , denominata

7. Ai fini della decisione occorre avere riguardo all'effettiva natura e caratteristiche delle mansioni di fatto svolte. Secondo la giurisprudenza della Cassazione ormai costante, infatti, “nel procedimento logico - giuridico diretto a

determinare l'inquadramento del lavoratore subordinato non può prescindere da una motivata valutazione di tre fasi poste tra loro in logica successione, e cioè dell'accertamento di fatto dell'attività lavorativa concretamente svolta, dell'individuazione delle qualifiche previste dalla disciplina collettiva applicabile al rapporto di lavoro, del raffronto tra i risultati delle due indagini".

8. Possono allo scopo trarsi le mosse dalle allegazioni formulate dalla difesa della parte convenuta, con attenzione innanzi tutto al primo periodo di lavoro di adibizione alla commessa Fidelity, il cui esame si rende necessario per verificare se sia stato corretto l'inquadramento assegnato all'atto dell'assunzione, non ostandovi la transazione sottoscritta in sede sindacale in data 30.11.2011 (doc. 6 fasc. convenuto) nella quale è stata conciliata la lite avente ad oggetto il primo periodo di lavoro svolto in staff leasing.

9. Si legge nella memoria di costituzione che la ricorrente, a far dal 1° dicembre 2011, adibita alla commessa "svolgeva attività di assistenza *in-bound* e *out-bound* in favore dei clienti della committente 30. In particolare, quanto all'attività *in-bound*, la ricorrente si occupava di: - assistenza nella lettura dell'estratto conto delle carte di credito revolving; - assistenza nella gestione e ricarica delle carte di credito revolving; - modifica delle linee di credito sulle carte di credito revolving; - assistenza sulle modalità di estinzione delle linee di fido. 31. Quanto all'attività *out-bound*, la ricorrente si occupava di fornire assistenza ai clienti in merito alle modalità di gestione della posizione debitoria degli stessi; 32. Nell'ambito delle suddette attività, la ricorrente era tenuta ad attenersi alle specifiche indicazioni operative e procedure *standard* fornite dalla committente ad aventi ad oggetto le modalità di esecuzione della prestazione e di assistenza al cliente".

10. Interrogata liberamente, la ricorrente ha confermato il contenuto degli avversi capitoli n. 28,29 e 30 , sopra riportati, con le seguenti precisazioni: “telefonavano clienti di che chiedevano un aumento del tetto affidato di credito; io dovevo verificare se la richiesta rientrava nei protocolli aziendali che mi erano stati forniti (altri finanziamenti, ecc.) e in caso positivo accordavo l'aumento richiesto (si trattava di aumenti di 5,10 o 15.000€ , lo decideva il sistema sulla base dei dati che inserivo) e provvedevo a inserire l'aumento sulla posizione del cliente” . Sui cap. 31 e 32 ha precisato: “si trattava di fornire informazioni sul debito residuo e sulle modalità dell'estinzione anticipata. In tal caso comunicavo quante rate mancavano e comunicavo l'importo che avrebbero dovuto pagare e come fare il bonifico. Qualora il cliente provvedesse al pagamento nei termini richiesti, io gli mandavo una liberatoria che il sistema registrava provvedendo a bloccare le ritenute o l'invio dei bollettini. Adr. Il calcolo dell'importo da versare veniva determinato dal sistema sulla base dei dati che io inserivo. Adr: le comunicazioni e i solleciti al cliente li facevo io sulla base degli alert che mi venivano dal sistema. Adr: poteva capitare che dovessi bloccare le carte di credito nel caso in cui il computer mi segnalasse che il cliente non aveva più i requisiti”.

11. L'istruttoria testimoniale ha confermato le modalità di svolgimento delle mansioni come riferite e puntualizzate dalla ricorrente: la teste

ha riferito: “Ho lavorato per dal 2006 con contratto di lavoro interinale e poi vi sono rimasta dal 2008 come dipendente sino al 2020, come impiegato di III Livello addetta al call center.

Ho lavorato con la dapprima con la commessa poi dopo una interruzione dal 2016 in e La e io facevamo lo stesso lavoro, svolgevamo assistenza telefonica ai titolari di carta di credito che

potevano chiedere bonifici sul loro conto o aumento fidi. Le carte si potevano aumentare sino a 10.000 €. Alla richiesta, dovevamo riconoscere il cliente sulla base di una procedura, poi dovevamo seguire una procedura successiva che comprendeva: verifica della regolarità dei pagamenti, che dovevano essere regolari negli ultimi 4 mesi, poi che fossero passati almeno sei mesi dall'ultimo aumento fido, poi in caso positivo potevamo operare sull'applicativo sul sistema procedendo all'aumento del fido. L'aumento fido era ogni volta al massimo sino al 1.500 € con un tetto finale massimo sino a 10.000. Per i bonifici intendo richiesta di disponibilità contante dalla carta: anche in tal caso dovevamo riconoscere il cliente e controllare i requisiti, e poi autorizzavamo il bonifico. Il bonifico aveva il solo limite dell'ammontare della disponibilità della carta. Assistevamo nella lettura dell'estratto conto, fornendo se richieste spiegazioni sulla differenza delle variazioni degli importi in quota interessi e quota capitale. Un cliente poteva poi decidere di estinguere il fido, e chiedeva il calcolo del saldo al netto dell'ultima rata che avrebbe pagato. Noi operavamo il conteggio e inviavamo immediatamente una mail contenente il saldo per l'estinzione e le coordinate bancarie cui fare il bonifico. Se il cliente voleva una "liberatoria" attestante che il debito era estinto sui nostri sistemi, la inviavamo una volta verificato che avesse fatto il bonifico dell'importo indicato, lo verificavamo sull'applicativo , che forniva un estratto conto cui entravamo con le credenziali e verificavamo se il debito era a zero. In tal caso procedevamo a inviare la liberatoria senza dover chiedere alcuna autorizzazione. Se era una carta revolving dovevamo fare richiesta di disattivazione carta, dopodiché mandavamo la liberatoria, se era un prestito normale bastava il saldo zero. Vi erano poi attività in back office, che non facevamo per telefono. Si trattava ad esempio delle richieste per prestiti o carte revolving che sostituissero i precedenti, sulla base di

offerte che mandava a coloro che erano già clienti. In tali casi il cliente era già “a sistema”, vi erano tetti diversi a seconda dell’offerta, il massimo era 30.000 €. Avevamo dei codici da inserire lanciati i quali si operava la modifica, con accredito al cliente. Non dovevamo ottenere alcuna autorizzazione a tal fine e le verifiche erano sempre sulla regolarità della posizione, senza scaduti o insoluti negli ultimi 4 mesi. A volte guardavamo agli ultimi sei mesi.

E’ capitato poi che ci dessero da valutare 2500 richieste di carte di credito da parte di clienti nuovi. Abbiamo dunque dovuto controllare documenti di identità e codici fiscali, verificare la posizione generica del cliente sui sistemi di una finanziaria. In caso positivo, potevano dare l’ok per la concessione della carta con un fido massimo di €3.000 iniziali.

Potevamo o possiamo concedere direttamente rimborsi per importi erroneamente addebitati, sul lato sino a 150 € a fattura, con storno attivo in 24 ore e emissione di fattura corretta, su non c’è un limite, nel senso che se si tratta di rimborsare fatture arretrate emesse per errore possiamo procedere se ne sussistono i presupposti. Vi è un ufficio che si occupa in back office degli importi superiori a 150 € a fattura per

Per Fastweb vi è una procedura che si chiama caring che consente rimborsi su fattura che non vanno giustificati con ticket di guasto tecnico (ad esempio in casi di ritardi nell’attivazione di offerte o situazioni simili) sino ad un ammontare di 25 €. In caso di indennizzi per guasto tecnico, ritardato trasloco o altro, occorre verificare la risposta al ticket e compilare una nota di credito che va all’ufficio che deve farla partire entro 72 ore. Non è mai capitato che le note di credito venissero mandate indietro perché dobbiamo seguire procedure precise.

Per la riattivazione delle utenze vi devono essere pagamenti regolari, non vi è verifica del team leader”.

12. Il teste di parte convenuta ha riferito: “Lavoro per da 14 anni, attualmente quality manager e prima business manager. Ho lavorato per un breve periodo come Team leader sulla commessa , poi ho seguito come business manager .

Sulla commessa , ricordo che gli aumenti di fido partivano da 1500 € e potevano arrivare sino a € 10.000. L'operatore doveva valutare il profilo del cliente e poteva procedere all'aumento una volta ottenuto l'ok dal team leader. Al cliente poi doveva essere mandato un resoconto dell'aumento. Viene contestato al teste che la teste precedente ha riferito che gli aumenti potevano essere al massimo di 1500 € per volta e poteva procedervi direttamente l'operatore, ed il teste conferma che l'operatore procedeva direttamente ma solo dopo avere ottenuto l'ok verbale del team leader.

Adr: All'epoca su vi erano tre o 4 team leader per circa 50 operatori in totale. Per quanto posso dire il committente chiedeva l'assenso verbale del Team Leader sull'aumento fidi e per quanto ne so così avveniva, posso riferire comunque per me, non so per gli altri.

Per bonifici l'operatore procedeva all'accredito sul conto corrente dell'accredito richiesto dal cliente, senza dover richiedere l'assenso del Team Leader.

Quanto alle liberatorie a seguito dell'estinzione del fido, ricordo che noi facevamo il conteggio dell'importo dovuto e lo mandavamo con email al cliente. La liberatoria era contestuale al conteggio degli importi, non ricordo se la mandassero gli operatori.

Il “cambio profilo” del cliente lo faceva l'operatore in autonomia, in quanto il committente ci indicava una serie di prodotti che avevamo a disposizione per il cliente.

In caso di apertura di posizione creditizia, c'erano i documenti che la finanziaria richiedeva che dovevano essere allegati alla richiesta di apertura. La verifica della completezza della documentazione la facevano gli operatori in back office. La lista lavorata con gli ok la trasmetteva il Team Leader a

13. A fondamento della pretesa di un superiore inquadramento, il lavoratore deve allegare e provare non solo le mansioni effettivamente svolte, ma anche la disposizione contrattuale invocata, la non corrispondenza delle mansioni svolte all'inquadramento contrattuale riconosciuto e la corrispondenza all'inquadramento contrattuale richiesto.

14. Nel caso di specie al 4° livello, richiesto in ricorso, appartengono “le lavoratrici/i lavoratori che, in possesso di qualificate conoscenze di tipo specialistico, esplicano attività tecnico-operative di adeguata complessità, ovvero svolgono attività amministrative, commerciali, tecniche. Tali attività richiedono capacità di valutazione ed elaborazione, nell’ambito di metodologie consolidate, di più elementi dell’attività di competenza e sono svolte con autonomia e responsabilità adeguate al risultato operativo atteso e conseguite anche attraverso idonei percorsi formativi. Inoltre, le lavoratrici/ i lavoratori che, oltre a possedere i requisiti di cui sopra e in relazione alla specificità del ruolo ricoperto, svolgono, anche solo in via complementare, attività di coordinamento operativo e/o di supporto professionale di altri lavoratori, ovvero compiti di natura specialistica”. Nei profili esemplificativi rientra l’operatore di call center/customer care, vale a dire il “Lavoratrice/tore che, con piena professionalità acquisita anche attraverso specifici percorsi formativi, operando attraverso canali telefonici e/o telematici mediante l’utilizzo di centrali specializzate (call center) e con il supporto di sistemi informativi e programmi software dedicati, svolge con capacità di relazione interpersonale e autonomia esecutiva, attività di informazione, vendita

di servizi, attività di interfaccia verso la clientela sui servizi e sulle funzioni delle reti, assistenza commerciale alla clientela attiva e potenziale; attività di interfaccia verso la rete commerciale; svolge, inoltre, compiti conseguenti, funzionali e connessi a quelli del front office atti al completamento del ciclo organizzativo del particolare e specifico servizio reso”.

15. Al 3° livello, invece, appartengono “le lavoratrici/i lavoratori che, in possesso di specifiche cognizioni teorico-pratiche, nell’ambito di metodi di lavoro e procedure definite, svolgono attività operative di media complessità, ovvero le lavoratrici/i lavoratori che svolgono, con specifica collaborazione, attività esecutive di carattere amministrativo, commerciale o tecnico di media complessità”. Nei profili esemplificativi rientra l’addetto al call center, vale a dire il “Lavoratrice/tore che, operando attraverso canali telefonici e/o telematici mediante l’utilizzo di centrali specializzate (call center) e con il supporto di sistemi informativi e programmi software dedicati, svolge, secondo procedure standardizzate e metodologie definite, attività di informazione generale e/o supporto commerciale alla clientela e/o attività di vendita di servizi telefonici ovvero di connessione alla rete internet; svolge inoltre compiti ausiliari conseguenti, funzionali e connessi a quelli del front office, atti al completamento del ciclo organizzativo del particolare e specifico servizio reso dal call center”.

16. La nota a verbale precisa: “Fermo restando che il livello di inserimento dell’addetto al call center è il terzo livello della scala inquadramentale ... l’assunzione dell’addetto al call center privo di esperienza lavorativa nella mansione potrà avvenire ... al secondo livello della scala inquadramentale per un periodo non superiore ai dodici mesi”.

17. Come rilevato nella sentenza del 11.2.2021 di questo Tribunale, vertente sulla stessa questione, dalla lettura delle declaratorie contrattuali sopra riportate, si

ricava che elementi distintivi del 4° livello rispetto al 3° sono il possesso di qualificate conoscenze di tipo specialistico (invece di specifiche conoscenze teorico pratiche), la capacità di valutazione ed elaborazione di più elementi, pur nell'ambito di metodologie consolidate, e le responsabilità adeguate al risultato operativo atteso. In particolare, l'addetto al call center di 3° livello svolge attività di informazione generale, supporto commerciale alla clientela, vendita di servizi telefonici, connessione alla rete internet e compiti ausiliari conseguenti, funzionali e connessi a quelli del front office, "secondo procedure standardizzate e metodologie definite", mentre l'operatore di 4° livello svolge analoghe attività di informazione, vendita di servizi, interfaccia verso la clientela sui servizi e le funzioni delle reti assistenza commerciale alla clientela e compiti conseguenti, funzionali e connessi a quelli del front office, ma "con capacità di relazione interpersonale e autonomia esecutiva" e "con piena professionalità acquisita anche attraverso specifici percorsi formativi".

18. Entrambe le figure operano attraverso canali telefonici o telematici mediante l'utilizzo di centrali specializzate e con il supporto di sistemi informativi e programmi software dedicati, ma nel caso dell'addetto l'attività è vincolata e limitata dalle risultanze del sistema informatico e delle procedure, che forniscono i dati da trasmettere al cliente e tutte le informazioni necessarie; nel caso dell'operatore, invece, sono richieste altresì una interazione con la clientela e una conseguente elaborazione e valutazione dei dati forniti dal sistema e dalla clientela stessa, al fine di conseguire il risultato richiesto o la risoluzione di un problema, sia pure nell'ambito di metodologie consolidate. Lo svolgimento, anche solo in via complementare, di "attività di coordinamento operativo e/o di supporto professionale di altri lavoratori" non è un requisito necessario per

l'inquadramento nel 4° livello, ma, come emerge dall'avverbio "inoltre", caratterizza una ulteriore categoria di lavoratori appartenenti a tale livello.

19. Sulla base di tali premesse, ritiene questo Giudice che nel caso sussistessero sin dall'inizio del rapporto le condizioni per l'inquadramento della Morello nel 3° livello del CCNL:

20. In primo luogo, al momento dell'assunzione la ricorrente aveva già esperienza nella mansione, acquisita nel corso del rapporto di lavoro in somministrazione svolto quantomeno dal 1 luglio 2006 presso nella medesima commessa Fidelity (pg.17 memoria di costituzione) .

21. Inoltre, la ricorrente non si limitava a trasmettere alla clientela le informazioni acquisite dal sistema e a seguire procedure predeterminate mediante semplice consultazione a video di uno script di cui dare lettura al cliente e degli step da seguire. Lo svolgimento dei compiti assegnati richiedeva invece anche un'attività di valutazione ed elaborazione della richiesta del cliente, dei dati e delle informazioni acquisite ed eventualmente da richiedere, della sussistenza dei presupposti per effettuare l'operazione richiesta. Operazione che poi veniva effettuata direttamente dalla lavoratrice o dalla stessa autorizzata.

22. Si pensi, in particolare, sempre per restare alla commessa Fidelity, quanto alle attività di front office all'autorizzazione ai bonifici ai possessori di carta di credito, all'aumento del fido, al cambio del profilo del cliente, all'emissione delle liberatorie per l'estinzione del debito e, quanto alle attività di back office, alla sostituzione o concessione delle carte revolving. Né esclude l'autonomia esecutiva in relazione agli aumenti di fido il fatto che la committente avesse previsto l'assenso verbale del team leader, come riferito dal teste considerato che il numero ridotto dei team leader rispetto agli addetti e la

manca di ogni traccia scritta induce a ritenere che si trattasse di una formalità non sempre rispettata, come riferito dalla teste .

23. La presenza di procedure non incide in modo determinante sull'individuazione del livello di inquadramento spettante, in quanto, come si è visto, è compatibile con la figura sia dell'addetto sia dell'operatore: rileva, invece, l'utilizzo in concreto e, nel caso di specie, l'osservanza della procedura implicava comunque, l'interazione con il cliente, l'elaborazione dei dati e l'autonomia esecutiva nello svolgere le attività conseguenti, con assunzione della relativa responsabilità.

24. La ricorrente ha quindi diritto all'inquadramento nel superiore IV livello a far data dal 1-3-12, come richiesto, ed alle conseguenti differenze retributive.

25. L'importo dovuto per il periodo dal 1.12.2011 al 30.04.2020 ammonta a complessivi € 12.863,48 lordi, importo non specificamente contestato dalla convenuta nel suo ammontare. Sull'importo suddetto devono essere riconosciuti altresì ex art. 429 III c. c.p.c. gli interessi nella misura legale e la rivalutazione, con decorrenza dalle singole scadenze e fino al saldo effettivo.

26. La società convenuta ha eccepito la prescrizione dei crediti azionati per il periodo anteriore al 30 luglio 2015, considerato che il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato notificato in data 30.7.2020.

27. Tale eccezione risulta infondata, condividendo questa Giudice l'orientamento già espresso in proposito in altre sentenze di questo Tribunale, tra cui la n. 3460/2015 e le successive conformi. Infatti la l. n. 92/12 ha introdotto alcune ipotesi di tutela meramente indennitaria anche per il caso di licenziamento illegittimo intimato da aziende rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 18 S.L., instaurando pertanto un regime di stabilità attenuata che non giustifica più il decorso dei termini prescrizionali durante il rapporto di lavoro. La pronuncia

della Corte Costituzionale (n. 63/66) che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 2948, n. 4, 2955, n. 2 e 2956 n.1 c.c., limitatamente alla parte in cui consentono che la prescrizione del diritto alla retribuzione decorra nel corso del rapporto, aveva fondato il contrasto con l'art. 36 della Costituzione nella presenza di ostacoli materiali a far valere il diritto al salario, consistenti nel timore del licenziamento, che può indurre il lavoratore a non esercitare i propri diritti.

28. Pertanto, nel caso di diritti retributivi sorti in data anteriore all'entrata in vigore della l. n. 92/12 (18-7-12), la prescrizione decorre regolarmente fino a tale data e poi rimane sospesa, ricominciando a decorrere per la residua durata alla cessazione del rapporto.

29. Nel caso di specie il rapporto di lavoro tra le parti è sorto in data 1-12-11 e da tale data decorrono le differenze retributive; alla data del 18-7-12 il termine prescrizione è rimasto sospeso e dunque non era decorso nel quinquennio anteriore alla proposizione del ricorso.

30. Il regolamento delle spese di lite segue il criterio della soccombenza e le stesse vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, accerta e dichiara la sussistenza del diritto della sig.ra _____, all'inquadramento, a far data dal 1.03.2012, nel IV° livello del ccnl Telecomunicazioni; condanna _____, in persona del legale rappresentante pro-tempore, a corrispondere a _____ a titolo di differenze retributive dovute per il periodo dal 1.12.2011 al 30.04.2020 l'importo complessivo di € 12.863,48 lordi, con rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del dovuto al saldo.

Condanna al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in complessivi € 4.000,00 per compensi professionali, oltre a rimborso delle spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Fissa il termine di 30 gg. per il deposito della motivazione.

Milano, 4.3.2021

La Giudice

Dott.ssa Paola Ghinoy